

SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA
DI MUTUO SOCCORSO
MILLESIMO



STATUTO

TIPOGRAFIA VALBORMIDA - CENGIO

VERBALE

di assemblea straordinaria della «Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso» con sede in Millesimo in Vico San Rocco n. 1.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantasei, il mese di dicembre, il giorno diciannove, alle ore sedici e minuti cinque in Millesimo, nella sede della «Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso», in Vico San Rocco numero civico 1.

Innanzi a me, Dott. Domenico Rossi, Notaio in Cairo Montenotte, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Savona, senza assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia del comparsente che ha i requisiti di legge ed il mio consenso, è presente: FINOCCHIO Giuseppe, nato a Millesimo il 25 ottobre 1906, residente ivi, Via E. Del Carretto 54/4, pensionato.

Detto comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta Società, e pertanto legale rappresentante della stessa, dichiara che è qui riunita l'assemblea generale straordinaria della detta società.

S T A T U T O

Capo I° NATURA E SCOPI DELLA SOCIETA' SUA COMPOSIZIONE

Art. 1 — La Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Millesimo costituitasi il 12 febbraio 1881 con sede in Millesimo, è retta da principi di libera e volontaria mutualità.

Essa ha lo scopo di curare l'elevazione morale, materiale e culturale dei propri soci e, nell'ambito dei problemi sociali in generale, di salvaguardare ai soci stessi le conquiste e le aspirazioni della classe lavoratrice.

A tal fine la Società curerà l'assistenza ai soci delle esigenze di carattere sociale provvedendo alla istituzione di attività culturali, artistiche, creative e sportive e di promozione sociale attraverso l'esame e l'adozione di opportuni provvedimenti intesi alla loro migliore realizzazione. L'attività della Società Operaia deve essere esente da ogni ingerenza partitica.

Art. 2 — La società è composta da un numero indeterminato di soci di ambo i sessi, siano essi domiciliati o meno nel Comune di Millesimo, purché abbiano raggiunto l'età di anni 14.

Hanno invece diritto al voto i soli soci maggiorrenni.

Art. 3 — I soci sono classificati in: 1) Onorari, 2) Sostenitori, 3) Effettivi, 4) Aspiranti.

Soci onorari sono: a) di diritto i soci fondatori e presidenti che abbiano tenuto la carica per oltre un quinquennio; b) per meriti speciali i citta-

dini che per le loro opere od azioni eminentemente filantropiche, o per ingegno si siano resi benemeriti della Patria, della Società o del Comune. Essi vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di amministrazione.

Soci sostenitori sono: tutti coloro che abbiano contribuito con una cospicua offerta, alla prosperità del Sodalizio. Il nome dei Soci Onorari e dei Sostenitori sarà iscritto su apposito Albo.

Soci effettivi sono tutti quelli che hanno raggiunto il 18° anno di età.

Soci aspiranti sono i giovani di età dai 14 alla maggiore età.

Art. 4 — La società si propone di corrispondere ai Soci sussidi nei casi seguenti: a) malattia; b) inabilità permanente al lavoro; c) vecchiaia; d) condizioni economiche disagiate.

Si propone inoltre, ove le sue condizioni finanziarie lo permettano, di concorrere all'istruzione ed educazione dei soci e delle loro famiglie colla istituzione di scuole serali, scuola d'agricoltura, e colla formazione di una biblioteca, il cui funzionamento sarà disciplinato da regolamenti interni approvati dall'assemblea generale dei soci. Quella la Società Operaia non ritenesse di istituire una propria Biblioteca, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, potrà avvalersi della Biblioteca Comunale.

Capo II°

AMMISSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

Art. 5 — I cittadini che vorranno essere iscritti tra i Soci, dovranno rivolgere domanda scritta al consiglio di amministrazione. Il consiglio, esaminati i requisiti del richiedente, delibera sulla ammissione.

L'ammissione vincola senz'altro il Socio alla

piena ed assoluta osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni sociali.

Art. 6 — Non potranno far parte della Società gli individui che notoriamente tengano cattiva condotta.

Art. 7 — I Soci potranno essere espulsi: a) per reati infamanti contemplati dal codice penale; b) per mancato assoggettamento allo Statuto Sociale o ad una deliberazione legalmente presa dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea generale; c) per avere causato o tentato di causare danno alla Società in qualsiasi modo. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la verità e la gravità dei fatti imputati al Socio, delibera sulla espulsione. L'espulsione fa perdere al Socio ogni diritto verso la Società.

Capo III°

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 8 — La quota di iscrizione per i Soci effettivi è uguale per tutti e viene commisurata in lire 3.000 (tremila) annuali, nel mentre per i Soci aspiranti, compresi fra i 14 e i 18 anni, detta quota viene stabilita in lire 1.500 (millecinquecento) annue, per soci dai 60 ai 70 anni in lire 2.000 annue, mentre i soci oltre i 70 anni sono esenti dal pagamento. Tuttavia il Consiglio ha facoltà di modificare tali quote proporzionalmente alle reali condizioni ed esigenze del sodalizio.

Art. 9 — La quota annuale di cui al precedente art. 8 deve essere versata dai Soci in unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno. Oltre alla predetta quota obbligatoria, i sostenitori del Sodalizio potranno effettuare nel corso dell'anno ulteriori versamenti volontari nella misura da essi ritenuta opportuna.

I Soci chiamati al servizio militare saranno esenti dal pagamento della quota sociale annuale durante la permanenza del servizio.

I pagamenti si faranno al Cassiere o a qualche persona all'uopo incaricata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 — Il Socio moroso da oltre tre mesi non ha diritto ad alcuna assistenza.

Art. 11 — Agli effetti della qualità di Socio, si intenderà decaduto quegli che non avesse adempiuto al pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Socio decaduto perde ogni suo diritto verso la Società, e in caso di domanda di riammissione, oltre la quota normale di ammissione, deve pagare l'ammontare delle quote annuali.

Art. 12 — Tutti i soci hanno diritto di voto purché siano in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 13 — In caso di accertata necessità il Consiglio ha facoltà di assegnare contributi o altre forme di assistenza, a favore dei Soci che venissero a trovarsi in condizioni di bisogno sia per ragioni di salute, che per fattori economici.

Art. 14 — In caso di morte di un socio, sarà dovere di tutti gli associati accompagnare la Salma all'ultima dimora, facendo precedere la Bandiera velata a lutto. Avuta comunicazione del decesso, a cura del Presidente, viene dato pubblico avviso del giorno ed ora dei funerali ai soci.

I Soci si troveranno mezz'ora prima di quella fissata nel locale sociale per ritirare la Bandiera e recarsi all'accompagnamento della Salma fino al Cimitero. Finita la cerimonia i Soci riaccompagneranno la Bandiera nel locale sociale.

Art. 15 — In caso di decesso di un Socio, qualora la Società fosse esclusivamente interessata in

balli, essi vengono sospesi fino a funerali avvenuti.

Art. 16 — I Soci promettono sul loro onore di osservare il presente Statuto, di vivere da operosi ed onesti cittadini, di curare la loro istruzione ed educazione coi mezzi rispettivamente adottati o promossi dalla Società.

Capo IV°

NORME PER L'IMPIEGO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 — Il fondo sociale costituito coi proventi di ogni genere è destinato in via normale e prima di ogni altra cosa, al mutuo soccorso nel modo e con le forme stabilite dal presente Statuto.

Se eventualmente presso il Cassiere venisse a trovarsi una somma di denaro che fosse convenientemente impiegare, provvederà in merito l'Assemblea Generale.

Art. 18 — Il fondo sociale dovrà essere investito in: a) titoli garantiti dallo Stato; b) obbligazioni dello Stato; c) depositi presso Istituti di Credito. Potranno anche acquistarsi beni immobili.

E' severamente proibita qualunque diversione dei fondi sociali per usi diversi da quelli previsti nel presente Statuto.

Art. 19 — I titoli, le obbligazioni, i libretti di risparmio, degli Istituti di Credito, di proprietà della Società, sono custoditi e conservati dal Presidente.

Capo V°

BILANCIO

Art. 20 — Il bilancio annuale comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre, e

6.

deve essere compilato e presentato dagli Amministratori all'Assemblea nella sua convocazione annuale ordinaria, previa revisione dei Sindaci.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Capo VI°

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 21 — L'Assemblea dei Soci è il potere costitutivo della Società. Essa è composta dai Soci, in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 22 — L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, non più tardi del mese di gennaio per approvare il bilancio e deliberare le elezioni alle cariche sociali e non più tardi del mese di giugno per trattare degli altri argomenti che saranno posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.

Art. 23 — Il Consiglio dovrà porre in discussione all'assemblea ordinaria e straordinaria anche gli argomenti che gli fossero proposti da un gruppo non minore di 25 soci, purché tale proposta sia presentata al Consiglio almeno 5 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 24 — L'Assemblea si riunirà in via straordinaria in tutti quei casi che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno 50 soci o dei Sindaci, per deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando la convocazione dell'Assemblea sia richiesta dai Soci o dai Sindaci, il Consiglio di Amministrazione deve provvedervi entro 30 giorni, e in casi di inadempienza vi provvederà il Collegio dei Sindaci.

Art. 25 — La convocazione viene fatta dal Presidente a mezzo di avviso affisso all'Albo Sociale,

7.

e all'Albo Comunale deve essere fatto almeno 10 giorni prima di quello fissato dall'Assemblea.

Art. 26 — L'Assemblea può essere aperta senz'altro quando vi interverga il 50% dei soci che vi hanno diritto. Quando per mancanza del numero legale si dovesse procedere ad una seconda convocazione, questa è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e le deliberazioni saranno valide purché i soci intervenuti non siano inferiori ai membri di Amministrazione in carica. La rappresentanza non è ammessa all'Assemblea.

Art. 27 — Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono valide ed obbligatorie per tutti i Soci, compresi gli assenti.

Art. 28 — L'assemblea è aperta e presieduta dal Presidente. A lui è affidata la direzione della Assemblea e il mantenimento dell'ordine nelle discussioni. Nessun Socio potrà interloquire senza prima aver richiesta e ottenuta la parola dal Presidente.

Art. 29 — Quando l'Assemblea dovesse discutere atti implicanti le responsabilità del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea stessa designerà un altro Presidente a presiedere. In questo caso il designato chiamerà tra i presenti un Segretario a redigere un processo verbale dell'adunanza.

Art. 30 — Le votazioni in assemblea si fanno per alzata e seduta, per alzata di mano, per divisione o per appello nominale. Le votazioni che riflettano persone si fanno sempre per schede segrete. L'Assemblea decide a maggioranza, per lo scrutinio segreto. In questo caso il Presidente designerà tra i Soci presenti due o più persone che fungeranno da scrutatori.

Art. 31 — Chiunque turbi la calma delle adunanze, causi rumori o interrompa il Socio che abbia la parola o non ottemperi all'esortazione d'ordine del Presidente, sarà invitato ad uscire dalla sala sotto pena di sospensione o di decadenza dalla qualità di Socio.

La pena, però non potrà essere applicata che per deliberazione dell'Assemblea da prendersi nella prima riunione susseguente a quella in cui ebbe luogo il disordine.

Art. 32 — Il Segretario Sociale funge da Segretario dell'Assemblea e redige il processo verbale dell'adunanza, che viene letto ed approvato seduta stante che ognora è estensibile ai soci.

Capo VII°

NORME PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 33 — Il Consiglio di Amministrazione è composto di 13 membri.

Il Collegio Sindacale di 5 membri di cui quattro elettivi e uno nominato di diritto.

Il Sindaco del Comune di Millesimo fa parte di diritto del Collegio Sindacale.

Art. 34 — Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a scrutinio segreto, nella prima seduta susseguente alla elezione. L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo tre votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che, nella seconda convocazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed è eletto Pre-

sidente quello che ha conseguito la maggioranza relativa.

Art. 35 — Il Consiglio d'Amministrazione elegge pure nel proprio seno due vice Presidenti, il Cassiere, l'Economo e il Segretario.

Quest'ultimo potrà essere scelto in caso di necessità, anche fra i soci non Consiglieri, senza avere in tal caso voto deliberativo.

Art. 36 — Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni.

Il Presidente, il Cassiere, l'Economo e il Segretario restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 37 — Entro 30 giorni dalla convocazione dell'Assemblea Generale in cui si sia deliberata l'elezione delle cariche sociali, avranno luogo le votazioni. L'Assemblea deve nominare tra i Soci non candidati, il Presidente del Seggio, due Scrutatori e un Segretario, i quali dovranno curare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 38 — Ciascun elettore ha il diritto di votare per tanti candidati quanti sono i consiglieri e i Sindaci da eleggere.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Art. 39 — Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio. L'espressione del voto deve essere compiuta nella cabina apposta e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, il Presidente lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 40 — I candidati, in numero non superiore a 26 per il Consiglio di Amministrazione, e ad 8 per il Collegio Sindacale, sono nominati, per la metà dall'Assemblea Generale. L'Assemblea, nel-

la sua riunione, propone a candidati un numero massimo di 20 Soci, i quali, se presenti in sala, vengono di volta in volta invitati ad uscire, mentre l'Assemblea si pronuncia su di essi per alzata di mano.

I 13 Soci che avranno ottenuto il maggior numero di consensi, saranno eletti candidati al Consiglio di Amministrazione, le stesse modalità valgono per il Collegio Sindacale, con la sola differenza che a far parte di esso possono essere chiamate anche persone estranee alla Società. Possono essere nominati candidati solo coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che sappiano leggere e scrivere.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale uscente si ripresentano di diritto. Se qualche Consigliere o Sindaco intenda rinunciare alla candidatura, a sostituirlo si provvederà in Assemblea con le modalità stabilite nel presente articolo.

E' facoltà dell'elettore votare per altri Soci non compresi nella lista. In tal caso il voto si esprime aggiungendo il nome del Socio prescelto alla lista dei candidati.

Art. 41 — Le votazioni avranno inizio alle ore 7 della domenica e termineranno alle ore 19; si procederà subito allo scrutinio delle schede.

Art. 42 — Sono nulle le schede: 1) nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare; 2) che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Art. 43 — Quando, per qualsiasi motivo, rimanga vacante un posto di Consigliere o di Sindaco, vi succederà quel candidato che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti.

Capo VIII°
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
E DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 44 — Le adunanze del Consiglio hanno luogo ordinariamente una volta almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando sia ritenuto opportuno dal Presidente o da non meno di cinque consiglieri o dai Sindaci.

Art. 45 — La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con circolari contenenti l'ordine del giorno.

Art. 46 — La seduta sarà valida quando inter venga la metà più uno dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà valore deliberativo. Le votazioni in Consiglio sono disciplinate dalle stesse norme in vigore per le votazioni in Assemblée.

Art. 47 — Sono attribuzioni del Consiglio: a) dare corso alle deliberazioni dell'Assemblée; b) studiare e fissare gli oggetti sui quali l'Assemblée dovrà deliberare; c) ordinare l'Amministrazione Sociale; d) preparare il bilancio annuale e la relazione relativa da presentare all'Assemblée; e) a rivedere ogni anno l'inventario di tutti gli oggetti capitali della Società; f) deliberare sull'ammissione, sospensione o recesso dei soci; g) stabilire il compenso con cui verrà retribuito il Segretario; h) adempiere a tutte quelle altre funzioni speciali che non fossero di competenza dell'Assemblée; i) in caso di urgenza, prendere le deliberazioni che spetterebbero all'Assemblée, facendole ratificare dalla stessa alla prima adunanza.

Art. 48 — Le assenze dei Consiglieri dalle adunanze devono essere giustificate; dopo 3 assenze

12

non giustificate il Consigliere decade dalla sua qualità.

Art. 49 — Il Presidente è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio; l'esecutore delle deliberazioni dell'Assemblée e del Consiglio, sorveglia e dirige tutto ciò che riguarda la Società, convoca e presiede le adunanze delle Assemblée e del Consiglio. Conclude e stipula: contratti deliberati dall'Assemblée e dal Consiglio, contratti di compravendita di beni mobili ed immobili, di cui all'art. 25. Firma i verbali ed in genere tutti gli atti sociali. Fa le proposte che crede utili nell'interesse della Società, tutela l'interesse sociale, i diritti dei Soci, l'osservanza dello Statuto.

Art. 50 — In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

Capo IX°

CARICHE SOCIALI

Art. 51 — Appartengono alle cariche sociali le seguenti attribuzioni: a) *Segretario*; b) *Economista*; c) *Cassiere*; d) *Cantiniere*; e) *Custodi*. Tali cariche vengono *assegnate ai soci* e le loro prestazioni sono considerate a tutti gli effetti svolte con apporto collaborativo e spontaneo rivolto alle finalità assistenziali e mutualistiche della Società, senza alcuna remunerazione, fatta sola eccezione il rimborso di eventuali spese sostenute dagli stessi debitamente giustificate.

Art. 52 — Il Segretario tiene la contabilità della Società ed è incaricato della custodia e conservazione delle carte e registri sociali. Ha l'obbligo di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblée, del Consiglio e dei Sindaci. Compila e tiene sem-

13

pre in ordine l'inventario di tutti gli oggetti appartenenti alla Società. Deve dare ai Soci chiarimenti dei quali venga richiesto riguardo agli affari sociali, compresa la visione dei registri.

Art. 53 — L'Economista stipula, su mandato del Consiglio, contratti di compravendita relativi al buffet ed esercita funzioni di economia in seno alla Società.

Art. 54 — Il Cassiere riscuote le quote sociali, paga i soccorsi e i sussidi accordati e i mandati per le altre spese sociali deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea. Ogni trimestre dovrà presentare un sunto dello stato finanziario della Società e deve dare ai Soci tutte le spiegazioni di cui venisse richiesto, relative agli affari sociali, compresa la visione dei libri contabili.

Art. 55 — I Cantinieri cureranno tutto quanto attiene la funzionalità e conservazione della cantina, rendendo edotto il Consiglio ad ogni richiesta.

Art. 56 — Il Custode provvederà allo svolgimento di ogni attribuzione pertinente al regolare andamento dei vari servizi interni, seguendo le direttive prescritte dal Consiglio.

Capo X°

SINDACI E AMMINISTRATORI

Art. 57 — I Sindaci, in numero di 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, durano in carica 2 anni, se si verifica qualche vacanza tra gli effettivi, subentrano i supplenti in ordine ai voti riportati nelle elezioni. Sono attribuzioni dei Sindaci: a) intervenire alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, partecipando alla discussione con voto consultivo; b) esaminare i registri sociali e vegliare sulla loro regolarità; c) esaminare il bilancio an-

nuale della Società e riferire sul medesimo alla Assemblea; d) fare dei riscontri di Cassa almeno ad ogni trimestre; e) vigilare sull'osservanza dello Statuto; f) convocare l'Assemblea o il Consiglio in via straordinaria nei casi previsti dallo Statuto; g) esercitare le ispezioni o controlli che fossero richiesti dall'Assemblea; h) risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Socio e il Sodalizio.

Art. 58 — Gli Amministratori sono tutti personalmente e solidalmente responsabili: a) dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato; b) della verità dei fatti esposti nei rendiconti sociali; c) della piena osservanza dello Statuto e dei regolamenti sociali.

La responsabilità di cui al precedente comma non si estende a quello fra gli Amministratori che abbia fatto notare il suo dissenso a verbale durante l'immediata notizia per iscritto ai Sindaci. Non sarà neppure responsabile quell'Amministratore che non abbia partecipato e che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

Capo XI°

DURATA E SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 59 — La Società ha durata illimitata, e non si potrà sciogliere finché i Soci effettivi siano in numero sufficiente per costituire l'Amministrazione Sociale.

Qualora la Società si dovesse sciogliere per mancanza del numero dei Soci, il suo fondo ed i mobili ed immobili sociali saranno affidati alla custodia del Municipio di Millesimo, affinché siano tenuti per 3 anni a disposizione di quell'altra associazione del genere che avesse a costituirsi il

cui Statuto maggiormente si avvicini, come finalità ed attività, al presente. Trascorso detto termine, il fondo sarà versato agli Enti che indicherà l'Amministrazione Comunale.

La bandiera è la tricolore con scritta la leggenda: *Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso - Miliesimo* con in mezzo il simbolo del mutuo soccorso: le due mani che si stringono nella fratellanza. Sarà custodita nel locale sociale a cura del Presidente. Non potrà portarsi in pubblico se non accompagnata da 10 soci almeno, e sempre previa autorizzazione del Consiglio quando non si tratti di funzioni sociali a cui intervenga l'intera Società. Quando si tratti di rappresentanza fuori paese, il Presidente potrà consegnare la bandiera ad un numero di almeno 5 Soci. In qualunque luogo sventoli la bandiera, i Soci dovranno portare il massimo rispetto.

Il Socio che portasse sfregio alla Bandiera, sarà immediatamente radiato dalla Società, né vi potrà essere riammesso se non per deliberazione dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 60 — Non si potrà fare alcuna modificazione al presente Statuto o derogare a sue disposizioni, se non in Assemblea Generale ed a maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 61 — Per tutto ciò che non è compreso nel presente Statuto, si fa diretto riferimento alle norme del Codice e alle vigenti disposizioni legislative.

All'originale firmato:

GIUSEPPE FINOCCHIO
DOMENICO ROSSI - Notaio